

**L.R. UMBRIA 21-1-2015 n. 1 (ARTT. 175-177 E 268)**

**Testo unico governo del territorio e materie correlate**

**Sezione III**

**Rete escursionistica**

**Art. 175** *Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare.*

1. Sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro:

- a) dorsale appenninica;
- b) viabilità storica;
- c) percorsi fluviali e lacuali;
- d) ex tracciati ferroviari;
- e) itinerari della fede.

2. Sono considerati di interesse regionale gli itinerari escursionistici previsti dalla programmazione europea e regionale, nonché quelli interni alle aree a parco, definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.

3. La rete primaria di cui al comma 1 e la rete di interesse regionale costituiscono riferimento e matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme dei sentieri e degli itinerari di interesse locale <sup>(68)</sup>.

4. La Giunta regionale e gli enti locali definiscono la rete escursionistica, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico.

5. Le strade vicinali, oltre al collegamento tra luoghi ed altra viabilità pubblica, sono la prima rete della viabilità dolce, utilizzate anche per la rete escursionistica, con finalità ludiche, sportive e per il benessere psicofisico. Il comune, per quanto sopra, può limitare il transito dei veicoli a motore sulle strade vicinali.

---

(68) Comma così modificato dall' [art. 37, comma 1, L.R. 23 novembre 2016, n. 13](#), a decorrere dal 26 novembre 2016.

---

**Art. 176** *Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare.*

1. Alla programmazione della rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le province ed i comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club alpino italiano (CAI), delegazione regionale umbra, nonché della collaborazione di altre Associazioni operanti nel settore del tempo libero.
2. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese istituzionali.
3. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono la Regione e gli enti locali.
4. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i comuni, con la collaborazione del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale <sup>(69)</sup>.

---

(69) Comma così modificato dall' [art. 38, comma 1, L.R. 23 novembre 2016, n. 13](#), a decorrere dal 26 novembre 2016.

---

**Art. 177** *Divieto di circolazione.*

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.
2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche è a cura e spese del soggetto titolare del progetto.

**Art. 268** *Sanzioni amministrative in materia di rete escursionistica.*

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di rete escursionistica di cui al Titolo VI, Capo IV, Sezione III, da irrogare con le modalità previste dalla [L.R. 15/1983](#), sono così determinate:

- a) da un minimo di euro venticinque ad un massimo di euro centocinquanta per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dalle norme regolamentari di

cui all'articolo 245, comma 1, lettera a);

b) da un minimo di euro cinquanta ad un massimo di euro cinquecento per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui alle norme regolamentari di cui all'articolo 245, comma 1, lettera a);

c) da un minimo di euro cinquanta ad un massimo di euro cinquecento per il danneggiamento delle opere di cui all'articolo 176;

d) da un minimo di euro cento ad un massimo di euro duecentocinquanta, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 175, comma 5 e 177.

2. È fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dall'ente competente, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.